

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 » (1010) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 139

MONTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 139

Discussione e approvazione:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » (1042) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 117, 118, 120 e *passim*

DELLA PORTA 119, 121

MONTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 118

PECCHIOLI 118

SIGNORI 118

SPORA 121

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

DELLA PORTA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » (1042) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione, dopo aver ascoltato, nella seduta del 23 maggio scorso, in sede referente, la relazione in senso favorevole del senatore Rosati (alla quale, se non si fanno osservazioni, anche in questa diversa sede si può far riferimento), ha chiesto l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E C C H I O L I . Comunico il pieno accordo del Gruppo comunista sul provvedimento.

S I G N O R I . Dal momento che vi è stato un orientamento unanime da parte nostra nel chiedere la sede deliberante, raccomandando ai colleghi di procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1042 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. È evidente che non si tratta di un provvedimento perfetto; però, se apportassimo degli emendamenti, bisognerebbe riprendere da capo il discorso e, considerando che sono ormai nove anni che esso si sta trascinando per le aule parlamentari, penso che sia giunto il momento di porre fine a questo andirivieni, approvandolo nell'attuale formulazione. I sindacati della Difesa, inoltre, — non è che dobbiamo essere vincolati dai sindacati, ma siamo tuttavia degli uomini politici e come tali non possiamo non tener conto dell'opinione dei sindacati stessi — sono unanimi nel sollecitarne l'approvazione nel testo in discussione.

L'importanza del provvedimento è spiegabile in poche parole: è data dal fatto che con esso si prevede la possibilità di assumere un numero piuttosto rilevante di ex allievi operai e un certo numero di lavoratori delle cooperative e delle ditte appaltatrici che operano nel settore. Mi risparmio, ovviamente, un discorso su tali ditte, sul loro significato e su cosa comportano per i lavoratori.

Gli obiettivi del provvedimento, quindi, non sono rivoluzionari, ma estremamente importanti per gli interessati. Conseguente-

mente, se dopo che la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge in sede legislativa, se dopo che anche la nostra Commissione ha chiesto ed ottenuto la sede deliberante, con la possibilità, quindi, di approvare oggi rapidamente il disegno di legge e di renderlo legge dello Stato, se dovessimo apportare — dicevo — degli emendamenti, tutto questo lavoro sarebbe stato inutile.

È ovvio, d'altro canto, che se volessimo andare a vedere il pelo nell'uovo, anche il Gruppo socialista potrebbe avanzare alcune proposte di modifica perchè, ripeto, il provvedimento in discussione non può certo dirsi perfetto; ma, dinanzi al fatto che esso è sostanzialmente positivo e che si rischierebbe altrimenti di rinviare ancora nel tempo i benefici che può apportare agli interessati, sono dell'avviso che non sia opportuno accogliere ulteriori modifiche ed invito, pertanto, i colleghi ad approvarlo nel testo attuale.

M O N T I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Concordo pienamente con le dichiarazioni del senatore Signori in quanto, indubbiamente, noi tutti sappiamo che il disegno di legge ha avuto un *iter* che si è compiuto attraverso il sostanziale accordo di tutti i Gruppi sui punti ritenuti qualificanti. Anche il Governo, pertanto, invita gli onorevoli senatori a non presentare emendamenti. In tal senso, nel mentre dichiaro che, ove fossero presentati emendamenti, il Governo nella situazione attuale sarebbe per la loro reiezione, esprimo piena adesione all'accoglimento del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

La deroga prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti o assimilati, si applica anche per il personale operaio del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della nuova tabella i posti che risulteranno vacanti nelle dotazioni organiche della categoria degli operai specializzati e di quella degli operai qualificati, ridotti questi ultimi dei posti da mettere a concorso ai sensi del successivo articolo 3, saranno conferiti, mediante inquadramento e ferma restando la qualifica di mestiere, agli operai appartenenti alle categorie immediatamente inferiori che, in applicazione della tabella stessa, risultino soppresse.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma compete il parametro immediatamente superiore a quello in godimento.

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di 2.000 posti, mediante concorsi riservati, ai diplomati delle scuole allievi operai delle forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneità. Tali concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi suddetti resta in ogni caso subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

Art. 4.

Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A tali concorsi sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di età.

Informo che a questo articolo il senatore Della Porta ha presentato un emendamento inteso a sostituire il periodo del primo comma, che inizia con le parole: « A tali concorsi sono altresì ammessi... », fino alle parole: « da quella di manovale », con il seguente: « Ai concorsi di cui sopra sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa senza alcuna limitazione di mansioni salariali, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ad eccezione dei limiti di età ».

Prego il presentatore dell'emendamento di illustrarlo.

DELLA PORTA. Sono dolente di non poter accogliere l'invito del Sottosegretario e del collega Signori ma, a mio avviso, l'attuale formulazione dell'articolo 4 non

completa appieno l'operazione che s'intende compiere con il disegno di legge, la sistemazione definitiva, cioè, di tutti gli operai civili della Difesa. Infatti, dalla lettura del predetto articolo si deduce che, purtroppo, sono esclusi dall'ammissione ai concorsi proprio quegli operai per la cui sistemazione furono presentate diverse proposte di legge, anche nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di operai dipendenti da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della legge risultino impiegati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della difesa in mansioni diverse da quella di manovale.

Si verificherebbe cioè che una legge dello Stato, predisposta per porre termine alle gravi sperequazioni che da oltre un decennio pesano su migliaia di lavoratori costretti dal bisogno ad accettare condizioni economiche assurde ed uno stato giuridico iniquo, viene approvata con le stesse sperequazioni e riproponendo in maniera definitiva la precarietà del suddetto rapporto di lavoro, dopo che anche la stampa — se ricordiamo bene —, recependo a suo tempo le lagnanze del personale in questione, aveva annunciato trionfalmente l'approvazione da parte della Camera dei deputati di una legge che avrebbe reso giustizia ad una categoria di lavoratori così sacrificata.

Di fronte a questa situazione sono convinto che si renda necessario porre un rimedio, includendo nei concorsi in questione anche gli operai dipendenti da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza, anche se abbiano assolto ufficialmente mansioni di manovale, per i motivi seguenti: la totalità degli operai « occasionali » in questione ha svolto e svolge di fatto mansioni diverse da quelle di manovale metalmeccanico, secondo l'inquadramento imposto dal Ministero della difesa, in quanto il carico e lo scarico di materiale esplosivo e di munizioni, ad esempio, impone una particolare specializzazione tecnica. A riprova di tale specializzazione di fatto, ricordo che l'Amministrazione ha preteso sempre lo stesso personale, per le acquisite doti di

conoscenza e capacità nel pericoloso lavoro cui viene addetto, chiedendo alle ditte la utilizzazione degli stessi operai, che vengono impiegati in tutte le varie attività e non solamente in quelle consentite. Diversamente, le ditte fornirebbero solo manovalanza reperita sulla piazza all'ultimo momento, senza alcuna qualificazione e, quello che più conta, senza alcuna garanzia morale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato in causa dalla seconda Regione aerea, non ha mai espresso pareri circa un diverso inquadramento settoriale della categoria degli occasionali. L'articolo 4 del disegno di legge n. 1042 contiene una contraddizione in termini in quanto, ammettendo ai concorsi riservati gli operai dipendenti da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza con mansioni salariali diverse da quella di manovale, ammette ciò che per legge e contratto non sarebbe consentito, dando per scontato che i manovali « occasionali » esplicano talora attività ben diverse dal carico e scarico e dal deposito di materiali in magazzino. Di fatto, ripeto, le mansioni svolte da ogni manovale occasionale per la continuità e per la pericolosità del lavoro richiedono un'autentica specializzazione, per cui fino ad oggi ingiustamente e impropriamente i lavoratori in questione sono stati inquadrati come manovali nel senso che più comunemente si dà a tale parola.

Non è giusto che lo Stato, e per esso l'Amministrazione militare, usi diverso trattamento nei confronti del personale che esegue i medesimi servizi di quello statale, adducendo giustificazioni di bilancio inspiegabili, ove si pensi che l'Amministrazione militare sostiene costi superiori per i fondi destinati al pagamento delle ditte appaltatrici di servizi, fondi per altro aumentati nel bilancio del 1973.

In conclusione, chiedo che l'articolo 4 venga modificato nel senso dell'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . In relazione a quanto è stato detto nei precedenti interventi sia da parte degli onorevoli commis-

sari che da parte del rappresentante del Governo, senza entrare nel merito dell'emendamento che indubbiamente fa riferimento ad un problema esistente e sentito, vorrei pregare il senatore Della Porta di considerare l'opportunità, nella circostanza attuale, di non insistervi. In tal modo eviteremmo di rendere praticamente infruttuosa la seduta della nostra Commissione, che diligentemente si è riunita proprio per giungere alla definitiva approvazione di questo disegno di legge che, pur non essendo perfetto, è tuttavia vivamente atteso da un numero non indifferente di lavoratori.

Credo di interpretare lo spirito che anima tutta la Commissione pregando il senatore Della Porta di ritirare l'emendamento proposto, il cui contenuto per altro potrebbe essere oggetto di un ulteriore disegno di legge, da presentare non appena il Parlamento avrà ripreso la sua attività, dopo la prossima interruzione dei lavori.

S P O R A . Vorrei fare alcune osservazioni ad ulteriore conferma dell'opportunità di procedere senz'altro, come è intenzione del Presidente, all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Vorrei ricordare al senatore Della Porta che il problema da lui toccato è stato già dibattuto a lungo in sede sindacale, ma alla fine si è giunti alla stessa determinazione insita nel disegno di legge n. 1042. La ragione di ciò consiste nel fatto che se dovessimo accedere alla proposta avanzata dal senatore Della Porta, avremmo un'immissione notevolissima di manovali, che renderebbe poi difficile l'inserimento di personale appartenente ad altre categorie, in quanto coloro che negli arsenali militari lavorano come manovali alle dipendenze di ditte private sono centinaia e centinaia, se non migliaia. Bisogna tener conto che abbiamo imprese appaltatrici dei servizi di pulizia degli arsenali, gente che non fa altro che spazzare i pavimenti; abbiamo dipendenti di mensa, di circoli di marina, di circoli sottufficiali.

Con ciò voglio dire che il problema non è sfuggito, nè è stato sorvolato. Lo si è preso in considerazione in sede sindacale ed io ho partecipato alle discussioni in merito,

ma si è constatato che accettando il criterio insito nell'emendamento presentato dal collega Della Porta si sarebbe rischiato di immettere nei ruoli dello Stato una massa di gente non qualificata, per di più di tutte le età, con notevole deterioramento dell'organico. Tutto ciò non è sembrato opportuno e, credo, a buon diritto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Spora ha fatto delle osservazioni validissime, entrando nel merito del disegno di legge. Io mi sono limitato a far presente al senatore Della Porta l'opportunità di ritirare il suo emendamento e torno a rivolgergli tale invito.

D E L L A P O R T A . Non posso non accogliere l'invito così accorato dell'onorevole Presidente a ritirare l'emendamento all'articolo 4 per non ritardare e, forse, pregiudicare l'approvazione del disegno di legge. D'altro canto, è chiaro che la Commissione è decisa ad approvare il provvedimento senza alcuna modifica. Non entro nel merito delle osservazioni del senatore Spora per ragioni di opportunità, ma faccio mio il suggerimento autorevole del Presidente e mi riservo di presentare sul problema, oggetto del mio emendamento, un apposito disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Della Porta per avere responsabilmente aderito al mio invito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 5.

La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stan-

ziati nello stato di previsione della spesa di detto Ministero, nonchè al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegate.

Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

(È approvato).

Art. 6.

Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di età o per altri motivi, non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 4 e 5, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia e i superstiti, relativamente alla attività svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

(È approvato).

Art. 7.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo per età nel ruolo e, limitatamente alle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni, anche nell'anno successivo, nonchè alle vacanze che si sono formate nell'anno precedente in tutte le categorie, compresa quella dei capi operai, per cause diverse dal collocamento a riposo per età, sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere.

Le vacanze comunque non utilizzate negli anni precedenti sono portate in aumento al numero dei posti disponibili determinato ai sensi del primo comma.

Con proprio decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa può disporre che tutti o parte dei posti come sopra determinati, vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo.

Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore a quella delle vacanze che si saranno verificate nei ruoli stessi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Presso il Ministero della difesa è costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il consiglio è composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro della difesa e rimangono in carica per un biennio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA N. 1

Ruoli organici del personale operaio del Ministero della difesa.

CATEGORIE	Ruolo delle lavorazioni	Ruolo dei servizi generali	Totali
Capi operai	2.445	161	2.606
Specializzati	16.090	2.978	19.068
Qualificati	17.210	9.087	26.297
Comuni	230	4.172	4.402
TOTALI	35.975	16.398	52.373

(È approvata).

TABELLA N. 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni.

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ACETILENISTA	x	x	
ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI METALLI	x	x	
- brunitore			
- elettrochimico conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere			
- tempratore			
ACIDISTA	x	x	
- acidista per esplosivi			
AGGIUSTATORE - CONGEGNATORE	x	x	
- aggiustatore meccanico			
- preparatore di gabinetto tecnologico			
- meccanico			
- congegnatore meccanico			
- congegnatore di precisione			
- compressorista			
- montatore di fari			
- montatore di apparecchi antigas			
- montatore di macchine			
- collaudatore meccanico			
- collaudatore di macchine e loro parti			
APPARECCHIATORE TELEGRAFONICO - TELESCRIVENTISTA . .	x	x	
- apparecchiatore radiogoniometrista			
- apparecchiatore telegrafonico			
- apparecchiatore telescriventista			
- meccanico per centrali telefoniche			
ARMAIOLO	x	x	
- armaiolo in genere			
- armaiolo per balipedio			
- livellatore di canne per armi			
- pulitore e revisore specializzato in parti d'arma			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ARTIFICIERE - ESPLOSIVISTA	x	x	
- artificiere in genere			
- collaudatore e misuratore di proietti bossoli e artifici vari			
- esplosivista			
- montatore di spolette e artifici			
- pirotecnico			
- preparatore di miscele per esplosivi			
ATTREZZATORE NAVALE	x	x	
- attrezzatore navale e impiombatore di cavi			
ATTREZZATORE DI LINEE TELEGRAFONICHE ANTENNE RADIO E PONTI RADIO	x	x	
- attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio in genere			
- guardialinee telegrafoniche e telefoniche			
ATTREZZISTA PER PARACADUTE	x	x	
(sostituisce: attrezzatore navale aeronautico e paracadutista)			
ATTREZZISTA MECCANICO	x	x	
- affilatore			
- calibrista			
- incisore di metalli			
- stampista			
- pantografista			
- utensilista			
BANDIERAIO	x	x	
CALDERAIO	x	x	
- caldaia e caldaia fucinatori			
- tubista per caldaie			
CALZOLAIO	x	x	
- calzolaio in genere			
- calzolaio modellista			
- conduttore di macchine per calzature			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CARPENTIERE IN LEGNO	x	x	
- bottaio			
- calafato da mazzola in legno			
- carpentiere armatore			
- carpentiere in legno in genere			
- carradore			
- pontiere			
CARPENTIERE IN FERRO E METALLI	x	x	
- calafato da mazzola in ferro			
- ribaditore			
- carpentiere in ferro e metalli in genere			
- tracciatore in metalli			
CINETECNICO	x	x	
- specialista per la registrazione e il mixaggio colonne sonore			
- cinetecnico e montatore di pellicole			
COLLAUDATORE DI AUTOMOTOVEICOLI E MEZZI BLINDO-CORAZ- ZATI E LORO COMPLESSI	x	x	
- collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo- corazzati in genere			
- collaudatore di complessi per automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati			
COLORITORE	x	x	
- smaltatore			
- verniciatore a spruzzo			
- verniciatore addetto ad impianti di verniciatura continua o ad impianti automatici di ver- niciatura			
- pittore			
COIBENTATORE	x	x	
CONDUTTORE DI FORNI NON ELETTRICI	x	x	
CONDUTTORE DI GRU E CARRI PONTE	x	x	
CONDUTTORE DI GRUPPI ELETTROGENI DI POTENZA SUPE- RIORE A 60 KW	x	x	
(sostituisce: conduttore di gruppi elettrogeni)			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CONDUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI LANA, FILATI O TESSUTI	x	x	
CONDUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE		x	
CONDUTTORE PATENTATO DI CALDAIE:			
- con certificato di 1° grado o 2° grado generale .	x		
- con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale		x	
CONDUTTORI DI MEZZI SPECIALI		x	
- con patente C o corrispondente patente militare			
- di sollevamento, trasporto e carico, etc.			
- conduttore di macchine agricole			
- conduttore di rulli compressori			
CONDUTTORE DI MEZZI SPECIALI CON PATENTE D E E O CORRISPONDENTI PATENTI MILITARI	x		
CONFEZIONATORE O CONFEZIONATRICE DI MEDICINALI E DI MATERIALI DI MEDICATURA		x	x
CORDAIO	x	x	
DECORATORE O IMBIANCHINO	x	x	
- imbianchino			
- decoratore			
- stuccatore edile			
DRAGATORE	x	x	
ELETTRICISTA	x	x	
- accumulatorista			
- bobinatore			
- circuitista installatore e riparatore			
- elettrauto			
- elettrogenista			
- giuntista			
- magnetista			
- per centrali elettriche			
- per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica			
- conduttori di forni elettrici			
- conduttori gruppi elettrogeni di potenza inferiore a 60 Kw			
- preparatore di gabinetto elettrotecnico			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ELETTROMECCANICO	x	x	
- elettromeccanico in genere			
- collaudatore elettromeccanico			
- congegnatore elettrico			
- elettrogenista			
ELETTRONICO	x	x	
- apparecchiatore radiotelegrafico			
- collaudatore elettronico			
- elettroacustico per ultrasuoni			
- strumentista per apparecchi di misura di radioattività			
- elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma			
- preparatore di gabinetto elettronico			
ELICISTA AERONAUTICO	x	x	
FABBRIO FUCINATORE E CARPENTIERE	x	x	
- laminatore			
- caldaiaio e caldaiaio fucinato			
- carpentiere in ferro e metalli			
- fabbro fucinato e forgiatore			
- ribaditore			
- tracciatore in metalli			
- orditore ferraiolo			
FALEGNAME	x	x	
- astucciaio			
- ebanista e intagliatore in legno			
- falegname in genere			
- lucidatore di mobili			
- mascheratore e sceneggiatore			
- falegname macchinista			
- modellista			
- modellista fonditore			
- segantino brentista circolista			
- serrandista			
- tornitore in legno			
- vetraio			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
FONDITORE	x	x	
- conduttore di macchine per pressofusione			
- fonditore in genere			
- fuochista di forni fusori			
- staffatore			
- formatore - animista			
FORMATORE DI PLASTICI	x	x	
(sostituisce: il costruttore di plastici)			
FOTOGRAFO	x	x	
- operatore stampatore a gelatina			
- ritoccatore all'aerografo			
- ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista			
- operatore, sviluppatore e stampatore cinematografico			
- fotoraddrizzatore mosaicista			
- operatore di microriproduttori e fotoriproduttori			
- operatore per litografia			
FOTOINCISORE	x	x	
- a tratto e mezza tinta			
- in tricromia			
- torcoliere			
FOTOTECNICO	x	x	
FRIGORISTA	x	x	
GONIOTELEMETRISTA PER POLIGONO	x	x	
- goniometrista e osservatore del tiro			
- telemetrista			
GUIDA PALOMBARO		x	x
IDRAULICO - TUBISTA	x	x	
INSTALLATORE E RIPARATORE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI EROGAZIONE COMBUSTIBILI	x	x	

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
LAMIERISTA	x	x	
- in alluminio per costruzioni aeronautiche e varie			
- battilamiera			
- carrozziere			
LAVORATORE ARTE BIANCA	x	x	
- panettiere			
- pastaio			
- mugnaio			
- gallettaio			
LAVORATORE DI VETRO D'OTTICA	x	x	
- cernitore di vetro d'ottica			
- crogiolista di materie refrattarie			
- lavoratore di vetri d'ottica in genere			
- plasmatore di vetro d'ottica e preparatore di miscele vetrificabili			
- soffiatore di vetro			
LEGATORE	x	x	
- rilegatore in pelle, doratore			
- tagliatore di carta e fogli plastici			
LITOGRAFO	x	x	
- disegnatore cromista			
- levigatore e granitore			
- macchinista			
- trasportatore			
- tiraprove			
- varitipista			
- trasportatore fotolitografo			
LUCIDISTA DI DISEGNI	x	x	
- cianografo ed eliocianografo			
- lucidista di disegni in genere			
MACELLAIO		x	

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
MANOVALE PER LAVORAZIONI			×
- carenatore			
- decapatore con soda e acidi			
- gassogenista			
- battimazza			
- sabbiatore			
- foratore (di carpenteria)			
- addetto alle operazioni marinaresche e piani di posa			
- fuochista per caldaie			
- scandagliatore			
- manovale addetto alle lavorazioni			
MECCANICO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA	×	×	
- meccanico di artiglieria in genere			
- meccanico per congegni di puntamento e tiro			
- misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro			
MECCANICO ODONTOTECNICO	×	×	
MECCANICO PER AUTOMOTOVEICOLI E PER MEZZI CORAZZATI	×	×	
- cambista differenziatore			
- meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati			
MECCANICO PER MACCHINE SPECIALI	×	×	
- meccanico per macchine da scrivere o da calcolo e telescriventi			
- meccanico per macchine meccanografiche			
- meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici			
- meccanico tipografo			
- orologiaio e cronometrista			
- meccanico aggiustatore di macchine per sartoria, calzature e varie del Servizio di commissariato			
MECCANICO PER POMPE A INIEZIONE E PER CARBURATORI .	×	×	
- carburatorista			
- meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
METALLIZZATORE	x	x	
- metallizzatore a spruzzo			
- zincatore a caldo			
MONTATORE AERONAUTICO	x		
- montatore aeronautico in genere			
- collaudatore al banco:			
- per cellula e complesso carrello			
- per impianti oleodinamici e pneumatici			
- per accessori ed impianti speciali			
MONTATORE DI IMPIANTI OLEODINAMICI	x	x	
- montatore di impianti oleodinamici in genere			
- torrettista			
MOTORISTA	x	x	
- motorista in genere			
- montatore di motore			
- collaudatore motorista			
MOTORISTA PER TURBOREATTORI	x	x	
- collaudatore al banco			
- riparatore			
- motorista di turboreattori in genere			
- montatore			
MURATORE	x	x	
- asfaltista			
- marmista e scalpellino			
- muratore in genere			
- pavimentatore			
- piastrellista			
OPERAIO CHIMICO	x	x	
- operaio chimico in genere			
- preparatore di laboratorio chimico			
- decontaminatore N. B. C.			
- preparatore di laboratorio farmaceutico			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
OPERAIO PER BACINO	x	x	
- addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinarie e piani di posa			
- addetto alla condotta e manutenzione di macchinari			
OPERATORE DI MACCHINE ELETTRONICHE	x	x	
- operatore per macchine compositrici elettroniche			
- operatore di macchine meccanografiche			
OPERATORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	x	x	
- alesatore			
- brocciatore			
- conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche			
- fresatore			
- piallatore			
- rettificatore			
- rigatore di artiglieria e di canne per armi			
- tornitore in metalli			
- trapanista			
- pressatore			
OTTICO MONTATORE	x	x	
- collaudatore di congegni ottici e fotogrammetrici			
- montatore di ottiche			
- ottico per congegni di puntamento e tiro			
- quarzista			
- preparatore di laboratorio fisico			
OTTICO PATENTATO	x	x	
- sostituisce - ottico			
PALOMBARO	x	x	
- palombaro artefice			
- palombaro in genere			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
PREPARATORE DI LABORATORIO	x	x	
- biologico			
- batteriologico			
SALDATORE	x	x	
- di materiali plastici			
- in gas neutro			
- elettrico ed autogeno			
SARTO	x	x	
- in genere			
- grafista			
- modellista			
- per paracadute			
- tagliatore			
SELLAIO	x	x	
- cuoiaio			
- sellaio in genere			
SPECIALISTA IN APPARECCHI A RAGGI X	x	x	
- radiografo			
- metalloscopista			
- preparatore di gabinetto radiologico			
STAGNINO	x	x	
- lattoniere			
- stagnino in genere			
- ramaio			
- radiatorista			
- piombaio			
STEREO FOTOCARTOGRAFISTA E LUCIDISTA TOPOCARTOGRAFICO	x	x	
STEREOTIPISTA	x	x	
STRUMENTISTA PER APPARECCHIATURE GEOTOPOGRAFICHE, METEOROLOGICHE E DI NAVIGAZIONE	x	x	
- strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima			
- strumentista per apparecchi meteorologici			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
TAPPEZZIERE	x	x	
- cardatore			
- materassaio			
- tappezziere in genere			
- tappezziere per auto			
TELEFERISTA	x	x	
TIPOGRAFO	x	x	
- autotipista			
- correttore di bozze			
- linotipista			
- monotipista fonditore			
- monotipista tastierista			
- compositore a mano			
- costruttore di timbri			
- impressore			
VELAIO	x	x	
VULCANIZZATORE E GOMMISTA	x	x	

Segue: TABELLA N. 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo dei servizi generali.

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ADDETTO AI LAVORI AGRICOLI E GIARDINIERE	×	×	
- sorvegliante di lavori agricoli			
- addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere			
- vivaista			
- staccionataio			
- giardiniere e ortolano			
- boscaiolo			
ADDETTO AI SERVIZI DI DEPOSITO E MAGAZZINO	×	×	
- addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali			
- addetto alle pompe di rifornimento combustibili			
- imballatore			
ADDETTO ALL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI METEO	×	×	
ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA		×	
ALLEVATORE E ADDESTRATORE DI CANI DA GUARDIA	×	×	
ARTIFICIERE PER BONIFICA	×		
AUTISTA CON PATENTE CIVILE <i>D</i> ED <i>E</i> O CORRISPONDENTE MILITARE	×		
- addetto ad autorimessa con patente <i>D</i> ed <i>E</i>			
- conduttore di automezzi e trattori con patente <i>D</i> ed <i>E</i>			
AUTISTA CON PATENTE CIVILE <i>C</i> O CORRISPONDENTE MILITARE		×	
- sostituisce - conducente automezzi e trattori con patente <i>C</i>			
BAGNINO O FANGAROLO		×	
BUTTERO	×	×	
- buttero in genere			
- addetto all'allevamento			
CAMERIERE	×	×	
CAMERIERE MARITTIMO	×	×	
CANTONIERE FERROVIARIO		×	

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CAPO TRENO	x		
CINIERE (*)			x
CONDUTTORE DI IMPIANTI DI LAVANDERIA AUTOMATICI E NON AUTOMATICI	x		
CONDUTTORE DI LOCOMOTIVE E LOCOMOTORI	x		
CONDUTTORE PATENTATO DI MACCHINE DI NATANTI:			
- meccanico navale di 1 ^a classe	x		
- meccanico navale di 2 ^a classe	x		
- fuochista autorizzato	x	x	
- motorista abilitato	x	x	
- marinaio motorista		x	
CONDUTTORE PATENTATO DI CALDAIE DI NATANTI:			
- con certificato di 1° grado o 2° grado generale	x		
- con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale		x	
CONTATORE DI VALORI	x	x	
CUOCO	x	x	
CUOCO MARITTIMO	x	x	
FAMIGLIO	x	x	x
FATTORINO SEMAFORICO			x
RIORDINATORE CASERMAGGIO		x	
- guardarobiere			
- rammendatrice e cucitrice			
- stiratrice			
GUARDIA BACINO DI CENTRALE IDROELETTRICA	x		
GUARDIANO		x	x
INFERMIERE IN VETERINARIA	x	x	
INFERMIERE PATENTATO	x	x	

(*) I relativi compiti possono essere, temporaneamente, disimpegnati da operai in possesso di diversa qualifica.

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
MANISCALCO		x	
MANOVALE PER SERVIZI VARI			x
- lavandaio			
- serpante			
- addetto alle pulizie di cucina			
- stradino			
- cernitore di indumenti usati			
- cambusiere			
- bracciante			
- addetto ai quadrupedi e conducente			
- fontaniere			
- manovale addetto ai servizi generali			
- sorvegliante di impianti riscaldamento ad acqua			
- addetto alle stazioni di servizio automezzi			
- fognarolo			
MANOVALE PER SERVIZIO OSPEDALIERO			x
- portantino			
- addetto alla camera mortuaria			
- carrellista			
- addetto alla pulizia di corsia			
MANOVRATORE DI CARRI FERROVIARI	x	x	
- deviatore			x
MARINAIO		x	x
- attrezzista			
- di coperta			
- carbonaio			
- fuochista			
BARCAIOLO O GONDOLIERE			x
OPERATORE DI CABINA	x	x	
PADRONE DI MOTOSCAFI E PIROBARCHI ED ALTRI MARITTIMI ABILITATI ALLA CONDOTTA DI NATANTI	x	x	
- padrone di motoscafi velocissimi			
- padroni di motoscafi e pirobarche in genere			
- marinaio autorizzato al piccolo traffico			
- capo barca per traffico			
POMPIERE		x	

(È approvata).

4^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (30 maggio 1973)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 » (1010)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Illusterò brevemente io stesso alla Commissione il disegno di legge. Ritengo che sia un provvedimento, anche se tardivo, riparatore di una situazione particolare, per la quale alcuni cittadini italiani fino ad ora non hanno potuto beneficiare del trattamento di quiescenza per il servizio prestato. Un provvedimento dunque giustissimo e di tanto esigue dimensioni, poi, che non credo possa suscitare perplessità di alcun genere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è perfettamente d'accordo sul provvedimento in discussione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, è concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.

La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO